

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 072/CSA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 28 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOTO/DUE TORRI DEL 6.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 7.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina) ed invia alla Procura Federale per la valutazione del comportamento del sig. Raffaele Antonino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. AUGUSTA 1986 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AUGUSTA/FUTSAL ISOLA DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 369 del 13.1.2016)

La C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Augusta 1986 di Augusta (Siracusa) e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda ad €700,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo

3. RICORSO ALMAJUVENTUS FANO 1906 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SARTORI MATTEO SEGUITO GARA ALMAJUVENTUS FANO 1906/OLYMPIA AGNONESE DEL 10.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 86 del 13.1.2016)

La C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Almajuventus Fano 1906 di Fano (Pesaro Urbino) e, per l'effetto, riduce a 7 giornate la squalifica inflitta al calc. Sartori Matteo. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Cesare Persichelli, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.C. PERUGIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E DIFFIDA INFLITTA AL CALC. BELMONTE NICOLA SEGUITO GARA COMO/PERUGIA DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 64 del 17.1.2016)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Perugia Calcio S.r.l. di Perugia
Dispone incamerarsi la tassa reclamo

5. RICORSO U.S. ANCONA 1905 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CORNACCHINI GIOVANNI SEGUITO GARA TERAMO/ANCONA DEL 16.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 19.1.2016)

La C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Ancona 1905 di Ancona e, per l'effetto, riduce a 2 giornate la squalifica inflitta al sig. Cornacchini Giovanni.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SIG. CRISTIANO LUCARELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA TUTTOCUOIO 1957 S.M./S.P.A.L. 2013 DEL 9.1.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 12.1.2016)

La C.S.A., sentito l'Assistente n. 1, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Cristiano Lucarelli. Dispone incamerarsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio